



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dr.ssa Maria Gallo

Presidente rel.

dr.ssa Maria Chiodi

Consigliere

dr.ssa Chiara De Franco

Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
24.5.2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 959/2013 del ruolo generale previdenza

T R A

BORRELLI COSTANTINO rapp.to e dif.so dagli avv.ti FABRIZIO DE FALCO e
MASSIMO ESPOSITO con i quali è elett.te dom.to in Napoli, Via G. Orsini n. 46
giusta procura in calce al ricorso di secondo grado ;

Appellante

E

INPS in persona del legale rapp.te elett.te dom.to in Napoli, Via G. Ferraris n. 4
rapp.to e dif.so dall'avv. LUCA CUZZUPOLI giusta procura generale alle liti ;

Appellato

Oggetto : appello avverso sentenza n.492/2015 del 10.6.2014 emessa dal Giudice
del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro ;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 9.9.2015 la parte in epigrafe ha proposto appello nei
confronti dell'INPS in persona del legale rapp.te p.t. ed avverso la sentenza n.
492/2015 emessa dal Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice
del lavoro, con la quale è stata dichiarata improponibile la domanda di



riconoscimento dei benefici contributivi ex art. 13 L. 257/92 per mancata proposizione della domanda amministrativa .

Censurando la motivazione addotta dal primo giudice , l'appellante ha lamentato l'erroneità della stessa affermando che la domanda era stata proposta in via telematica in data 17.2.2014 e che al caso di specie , poiché già in quiescenza , a decorrere dall'1.7.2003 , fosse dunque escluso dall'ambito applicativo dell'art. 47 D.L. 269/2003 , come modificato dalla L. 326/2003. Ha concluso pertanto per la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda .

L' appellato Istituto si è costituito in giudizio ed ha chiesto rigettarsi l'appello , con conferma della sentenza gravata.

All'odierna udienza , sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa come da contestuale dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è da rigettarsi , anche se con motivazione diversa da quella a base della sentenza impugnata .

Ed invero, le considerazioni esposte dal Tribunale nella sentenza gravata, infatti, sebbene teoricamente condivisibili , non colgono l'esatto punto della questione che non è quello della mancanza della domanda amministrativa in generale ma quello della prescrizione del diritto e ,poi, della compiuta decadenza , ex art. 47 D.L. 269/2003 , come modificato dalla L. 326/2003.

Ed invero, la documentazione in atti contiene copia della domanda avanzata all'INPS in data 17.2.2014 , ove si precisa anche l'oggetto della stessa : non può dirsi, dunque, che all'Istituto non sia mai stata avanzata domanda avente ad oggetto la rivalutazione richiesta .

Piuttosto , da un lato il tempo trascorso tra la data di collocamento in quiescenza (avvenuto l'1.7.2003) e la proposizione della domanda all'INPS il 17.2.2014 , dall'altro la mancata proposizione della domanda all'Inail , comportano , sotto il primo aspetto, la prescrizione del diritto e ,sotto il secondo aspetto, l'intervenuta decadenza dai benefici richiesti.

L'appello, dunque, non può essere accolto .



Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (vedi da ultimo Sez. L- Sentenza n. 12087 del 16/05/2017 e precedenti N. 1576 del 2013 Rv. 624763 - 01, N. 11201 del 2016 Rv. 639835 - 01, N. 8926 del 2011 Rv. 616914 - 01, N. 16592 del 2014 Rv. 632331 - 01)

In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 è applicabile anche alle domande giudiziali di rivalutazione contributiva avanzate da soggetti già pensionati, poiché ciò che si fa valere in questi casi non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica erroneamente liquidata in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto ad un beneficio dotato di una sua specifica individualità ed autonomia, siccome riconosciuto dalla legge in presenza di condizioni diverse rispetto a quelle previste per la liquidazione di pensioni e supplementi secondo le regole ordinarie.

Ed ancora in Sez. 6-L, Ordinanza n. 2351 del 09/02/2015 si legge :

In materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima. Ne consegue che la prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere definitivo ed incide non solo sui singoli ratei di maggiorazione. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la data di decorrenza della prescrizione coincidesse con il pensionamento dei ricorrenti, essendo già a tale data nota la lesione del diritto alla maggiorazione contributiva).

La giurisprudenza di legittimità è, dunque, ormai attestata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - Cass., sez. un., 10 giugno 2003, n. 9219) che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qua modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo - previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, "costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità",



potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento. Non si è, allora, in presenza di una prestazione previdenziale a sé stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale -, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione.

Tanto perché la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8,... non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione (così Corte cost. 20 novembre 2008, n. 376).

Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto. Non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo. Alla luce del suddetto orientamento (confermato anche da Cass. n. 17941 del 13 agosto 2014) non vi è ragione per non ritenere che, proprio perché vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione).

Nella fattispecie in esame, deve ritenersi che detta consapevolezza coincida con il pensionamento dell'appellante poiché a quella data era già nota e rimediabile la lesione del già maturato diritto alla maggiorazione contributiva era da tale momento che i lavoratori potevano agire in giudizio ed entrata in vigore anche la disciplina di cui al D.L. 269/2003.

D'altra parte , nella fattispecie in esame, sussiste anche la decadenza ex art. 47 D.L. 269/2003 perché la necessaria domanda all'INAIL, introdotta dalla legge richiamata , e da proporsi entro il termine ultimo del 15.6.2005 , non è stata inoltrata .

A mente dell'art. 47 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni



urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 181) è previsto che :

1. *A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. *Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.*

4. *La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.*

5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui e' stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

6. *Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*



6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6-quinques. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalle legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Secondo il D.M. 27.10.2004 , poi, è previsto che :

La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici di cui all'art. 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata. I lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che hanno già



presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda.

Nemmeno , a ben vedere, l'odierno appellante può rientrare nelle ipotesi, espressamente previste dalla Corte di Cassazione , di salvezza dalla nuova disciplina decadenziale , non coincidendo con alcuna delle previsioni di legge .

Sul punto la Corte di Cassazione si è, peraltro, già più volte espressa - cfr. ex plurimis Cass. 18 novembre 2004, n. 21862; id. 15 luglio 2005 n. 15008; 11 luglio 2006 n. 15679 e più di recente Cass. 30 maggio 2012 n. 8649 - affermando il principio secondo cui " *in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 1 (convertito ,con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'I.N.A.I.L. od ottenuto sentenza favorevoli per cause avviate entro al medesima data, va interpretato nel senso che : a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva.* "

Sulla base delle indicate disposizioni va, dunque, ritenuto che la disciplina previgente si applica: 1) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già maturato il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla L. n. 257 del 1992; tale diritto aveva maturato solo chi avesse maturato il diritto alla pensione oppure avesse ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o giudiziaria; 2) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto.

È quindi intervenuto il D.M. 27 ottobre 2004 che all'art. 1 ha così previsto:

"1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'I.N.A.I.L. hanno diritto ai benefici



previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto. 2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'I.N.A.I.L., che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Con riguardo all'ultimo inciso ed alla portata del "generale" dell'obbligo di presentazione della domanda all'I.N.A.I.L. nel previsto termine decadenziale di 180 giorni si rileva che le pronunzie più recenti della Suprema Corte (Cass. n. 24998/2014, n. 5928/2015) muovendo dall'assunto che tale D.M., -fonte regolamentare meramente attuativa delle disposizioni di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. nella L. n. 326 del 2003- non può che muoversi nel solco tracciato dalla legge, e il riferimento, per l'applicazione della disciplina previgente, a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, art. 13, comma 8, va necessariamente inteso come riferimento a coloro che abbiano già maturato il diritto a pensione. Ed allora, la suddetta natura di fonte meramente attuativa ha come conseguenza ulteriore che, quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l'interessato non è soggetto al termine decadenziale (180 gg.) introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, che interessa solo determinate categorie di lavoratori.

Il D.M., in sostanza, riferendo il termine di 180 giorni anche ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto, in particolare, della L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 47, comma 6 bis, (e cioè a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8) ha introdotto - da fonte secondaria avente un ambito di contenuti limitato alla mera attuazione della specifica disciplina introdotta con il D.L. n. 269 del 2003 - un istituto eccezionale (quale è sicuramente la decadenza speciale) in contrasto con la fonte primaria (che, da una parte, non



prevede espressamente la possibilità per tale fonte secondaria di una portata innovativa rispetto all'assetto ordinamentale come delineato negli aspetti principali e, dall'altra, non solo non prevede analogia decadenza speciale ma anzi contiene una espressa previsione di esclusione - art. 47, comma 6 bis cit.-). Laddove il D.M. ha, dunque, adottato una disposizione in contrasto con il contenuto dello stesso art. 47 e con il regime transitorio da quest'ultimo previsto, lo stesso deve essere disapplicato.

L'appellante, dunque, avrebbe dovuto presentare domanda alla sede Inail di competenza nel termine del 15.6.2005 anche se già collocato in quiescenza e tanto non è accaduto.

Conseguentemente , assorbita ogni altra questione di merito, l'appello è meritevole di rigetto.

La complessità delle questioni sottese alla soluzione della controversia , la diversità delle argomentazioni poste a base della presente decisione rispetto alla sentenza gravata , costituiscono ragioni tali da giustificare la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: La Corte così decide :

Rigetta l'appello.

Compensa le spese del grado .

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Napoli il 24.5.2019

Il Presidente est.
dott.ssa Maria Gallo

